



CITTÀ DI IMPERIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.102 del 05 dicembre 2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 06 maggio 2005

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20 aprile 2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 gennaio 2010

INDICE

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 - Definizione delle entrate

Articolo 3 - Regolamentazione delle entrate

Articolo 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

Articolo 5 - Forme di gestione delle entrate

Articolo 6 - Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 7 - Attività di verifica e controllo

Articolo 8 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

Articolo 9 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

Articolo 10 - Tutela giudiziaria

Articolo 11 - Forme di riscossione volontaria

Articolo 12 - Forme di riscossione coattiva

Articolo 13 - Interessi

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Articolo 14 - Autotutela

Articolo 15 - Annullamento e sospensione d'ufficio

Articolo 16 - Competenze

Articolo 17 - Criteri e priorità

Articolo 18 - Procedimento

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Decorrenza e validità

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA GENERALE.

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono svolte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.
- 4.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dal l'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrate il Comune adotta, entro il termine del Bilancio di previsione un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge.
2. Ove non venga adottato neri termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446:
 - a. gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, a sensi degli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267;
 - b. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267;
 - c. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e) del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446;
 - d. affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.Lgs 13 aprile 1999 n.112 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446.
2. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da un apposito studio, contenente un piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari responsabili del servizio al quale

risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione oppure il piano risorse ed obiettivi, le risorse d'entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, laddove previsto.
3. La Giunta Municipale può individuare un soggetto che sostituisce il funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
3. Il funzionario, qualora nell'attività di controllo emergano incongruenze può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento di liquidazione od accertamento.
4. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) o altra delibera concernente l'assegnazione di risorse e la definizione degli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o dei concessionari nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune o

del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto il provvedimento di liquidazione, questo dovrà contenere tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, distinto in tributo, sanzioni ed interessi, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 10

Tutela giudiziaria

1. La rappresentanza legale del Comune nei giudizi derivanti dalle materie del presente regolamento è attribuita ai soggetti come individuati dallo Statuto della Città di Imperia.

2. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato deve stipulare con lo stesso apposita convenzione.

Art. 11

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nei singoli regolamenti di ciascun tipo di entrata o, in mancanza, delle leggi vigenti.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione.

Art. 12

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate, con indicazione del titolo idoneo per la riscossione.

Art.13

Interessi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso di tributi comunali si applicano nella misura del tasso legale determinato in ragione d'anno maggiorato di due punti percentuali.
2. Per il ritardato pagamento di entrate extra tributarie si applicano gli interessi legali previsti dall'art. 1284 del Codice Civile.

Art.13 - bis

Arrotondamento

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art.13 - ter

Limiti minimi di versamenti e rimborsi di tributi comunali

1. I versamenti e rimborsi dei tributi locali non sono rispettivamente dovuti ed effettuati qualora siano uguali o inferiori ai seguenti importi:

- TaRSU: € 2,60=

- ICI: € 3,00=

- Tosap: € 3,00=

- ICP e Diritti Pubbliche Affissioni: € 3,00=

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Art.14

Autotutela

1. Il presente titolo disciplina le modalità di applicazione dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio e di sospensione, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art.15

Annullamento e sospensione d'ufficio

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.
2. Nel potere di annullamento di cui ai commi precedenti deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo od infondato.
3. L'esercizio dei predetti poteri è effettuato nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art.16

Competenze

1. Il potere di annullamento e sospensione spetta al Responsabile che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia alla figura individuata nel regolamento di organizzazione degli uffici.

Art.17

Criteri e priorità

1. In pendenza di giudizio l'annullamento o la sospensione devono essere preceduti dall'analisi dei seguenti fattori: anzitutto dal grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione ed in subordine dal valore della lite, il costo della difesa ed il costo derivante dai carichi di lavoro.
2. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a. doppia imposizione;
 - b. l'errore sul presupposto dell'imposta;
 - c. errore di persona;

- d. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - e. la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza.
 - f. errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - g. oggettiva sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
 - h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
3. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Art.18
Procedimento

1. Le eventuali richieste di annullamento e sospensione avanzate dai contribuenti devono essere indirizzate al Responsabile del tributo.
2. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità.
3. In ogni caso, dell'eventuale annullamento o sospensione deve essere data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di provvedimento emanato con i poteri sostitutivi, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art.19

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.